

COMUNE DI MONTESCUDO

PROVINCIA DI RIMINI

ORIGINALE di deliberazione del Consiglio Comunale

N. 59 Reg.

Seduta del 15/12/2014

OGGETTO: APPROVAZIONE CONVENZIONE E REGOLAMENTO PER L'ADESIONE ED IL FUNZIONAMENTO DELLA CENTRALE UNICA DI COMMITTENZA DELL'UNIONE DELLA VALCONCA, AI SENSI DELL'ART. 33 DEL D. LGS. 163/2006

L'anno duemilaquattordici, il giorno quindici del mese dicembre alle ore 21:00 nella Sala Consiliare del Comune suintestato.

Alla 1^a convocazione in sessione Straordinaria, che è stata partecipata ai Sigg.ri Consiglieri a norma di legge, risultano all'appello nominale:

		Presente	Assente
CASTELLARI Elena	Sindaco	X	
GOZZI Ruggero	Consigliere	X	
ARCANGELI Gilberto	Consigliere	X	
GUIDUCCI Carlo	Consigliere	X	
BAFFONI Gianluca	Consigliere		X
BERTOZZI Antonio	Consigliere	X	
BUCCI Alice	Consigliere	X	
CONTI Enrico	Consigliere		X
FIORANI Mirco	Consigliere	X	
GIANNINI Matteo	Consigliere	X	
SCOZIA A:Mattia	Consigliere	X	
TORRIANI Simona	Consigliere	X	

Presenti N. 10

Assenti N. 2

Assegnati N. 13

In Carica N. 12

E' presente l'Assessore Esterno: Sanchi Claudia.

Fra gli assenti sono giustificati (Art.289 del T.U.L.C.P. 4 febbraio 1915, n. 148), i signori Consiglieri: Baffoni Gianluca.

Risultato che gli intervenuti sono in numero legale.

Presiede la Dott.ssa Elena Castellari, nella sua qualità di Sindaco.

Partecipa il Segretario Comunale Dott.ssa Rosanna Furi, con funzioni consultive, referenti, di assistenza e di verbalizzazione.

La seduta è PUBBLICA.

Nominati scrutatori i Signori: cozia, Giannini e Fiorani:

Il Presidente dichiara aperta la discussione sull'argomento in oggetto, regolarmente iscritto all'ordine del giorno.

IL CONSIGLIO COMUNALE

Visto il T.U.EE.LL. n.267/2000;

Viste le circolari del Ministero dell'Interno n.17102 del 7/6/1990 e n.7/2000 del 11/10/2000;

Premesso che sulla proposta effettuata dall' AREA AMMINISTRATIVA sono stati espressi i seguenti pareri:

- il Responsabile del servizio interessato, per quanto concerne la regolarità tecnica, FAVOREVOLE;
- il Responsabile di Ragioneria, per quanto concerne la regolarità contabile, FAVOREVOLE;

ai sensi dell'art.49 del T.U.EE.LL. approvato con D. Lgs. 18/8/2000, n.267, come modificato dall'art. 3 comma 2 lettera b) del D.L. n. 174/2012 convertito nella legge 213/2012.

Vista la seguente proposta di deliberazione:

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE IL CONSIGLIO COMUNALE

- premesso che l'art. 23, comma 4, della legge n. 214 del 2011, poi modificato dall'art. 1, comma 4, della legge n. 135 del 2012 e dall'art. 1, comma 343, della legge n. 147 del 2013, poi sostituito dall'art. 9, comma 1, lettera d), della legge n. 89 del 2014, poi modificato dall'art. 23-bis della legge n. 114 del 2014, ha riscritto l'art. 33, comma 3-bis, del D.Lgs 12.04.2006 n. 163;
- considerato che l'art. 33, comma 3-bis, del D.Lgs 163/2006 nel testo vigente stabilisce che: *“I Comuni non capoluogo di provincia procedono all'acquisizione di lavori, beni e servizi nell'ambito delle unioni dei comuni di cui all'articolo 32 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, ove esistenti, ovvero costituendo un apposito accordo consortile tra i comuni medesimi e avvalendosi dei competenti uffici anche delle province, ovvero ricorrendo ad un soggetto aggregatore o alle province, ai sensi della legge 7 aprile 2014, n. 56. In alternativa, gli stessi Comuni possono acquisire beni e servizi attraverso gli strumenti elettronici di acquisto gestiti da Consip S.p.A. o da altro soggetto aggregatore di riferimento. L'Autorità per la vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi e forniture non rilascia il codice identificativo gara (CIG) ai comuni non capoluogo di provincia che procedano all'acquisizione di lavori, beni e servizi in violazione degli adempimenti previsti dal presente comma. Per i Comuni istituiti a seguito di fusione l'obbligo di cui al primo periodo decorre dal terzo anno successivo a quello di istituzione.”*;
- preso atto che la norma si applica per le gare bandite dal 1° gennaio 2015 per servizi e forniture e dal 1° luglio 2015 per i lavori, ai sensi dell'art. 23-ter, comma 1, della legge n. 114 del 2014;
- considerato che la suddetta normativa ha previsto l'istituzione di centrali uniche di committenza al fine di assicurare la trasparenza, la regolarità e l'economicità della gestione dei contratti pubblici;
- richiamato l'art. 3, comma 34 del D.Lgs. 163/2006 che definisce la centrale di committenza come un'amministrazione aggiudicatrice che *«acquista forniture o servizi destinati ad amministrazioni aggiudicatrici o altri enti aggiudicatori, o aggiudica appalti pubblici o conclude accordi quadro di lavori, forniture o servizi destinati ad amministrazioni aggiudicatrici o altri enti aggiudicatori»*;
- dato atto che l'Unione dei Comuni può svolgere, ai sensi dell'art. 33, comma 3 bis, il servizio di Centrale Unica di Committenza (C.U.C.), Ente, conseguentemente, abilitato allo svolgimento di tale importante funzione;
- dato atto, altresì, che si ritiene pertanto opportuno costituire la Centrale Unica di Committenza nell'Unione dei Comuni della Valconca attraverso la realizzazione di un Ufficio unico qualificato;
- vista, a questo proposito, la delibera di Giunta dell'Unione della Valconca, nr. 34 del 2/12/2014 "Centrale Unica di Committenza. Indirizzo per la sua costituzione, proposta di regolamento e di convenzione di adesione", con la quale la Giunta ha, tra gli altri, espresso indirizzo alla costituzione della Centrale Unica di Committenza presso l'Unione della Valconca;
- considerato che gli atti allegati alla presente deliberazione lasciano alle singole amministrazioni aderenti il pieno controllo in tutte le fasi di programmazione, gestione e monitoraggio degli appalti, svolgendo la centrale le attività ed i compiti secondo la gradualità che ciascun aderente intende conferire ed in base alle proprie esigenze, oltre che secondo gli obblighi di legge;
- visti, a questo proposito, gli schemi a) della "Convenzione per l'adesione alla Centrale Unica di Committenza dell'Unione della Valconca di Comune facente parte dell'Unione della Valconca" (All. 1); b) del Regolamento per il funzionamento della Centrale Unica di

Committenza dell'Unione della Valconca" (All. 2), allegati alla presente proposta di deliberazione per farne parte integrante e sostanziale, predisposti dagli Uffici comunali competenti;

- ritenuto necessario ed opportuno provvedere all'approvazione della Convenzione per l'adesione alla costituenda Centrale Unica di Committenza dell'Unione della Valconca di Comune facente parte dell'Unione della Valconca;
- ritenuto necessario ed opportuno, altresì, provvedere all'approvazione del Regolamento per il funzionamento della Centrale Unica di Committenza dell'Unione della Valconca;
- visto il TUEL approvato con D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267;
- acquisiti ed allegati, ai sensi dell'art. 49, comma 1, del D.Lgs. 267/2000, il parere di regolarità tecnica ed il parere di regolarità contabile.

PROPONE

1. di richiamare la premessa quale parte integrante e sostanziale del presente dispositivo;
2. di approvare la schema di convenzione per l'adesione alla costituenda Centrale Unica di Committenza dell'Unione della Valconca di Comune facente parte dell'Unione della Valconca di cui all'All. 1), che costituisce parte integrante e sostanziale della presente deliberazione;
3. di approvare lo schema di regolamento per il funzionamento della Centrale Unica di Committenza, dell'Unione della Valconca, nel testo allegato alla presente (All. 2) che costituisce parte integrante e sostanziale del presente provvedimento, contenente le modalità operative di funzionamento della Centrale Unica di Committenza, ai sensi e per gli effetti dell'art. 33, comma 3-bis, del Decreto legislativo 12.04.2006 n.163;
4. di autorizzare il Sindaco alla sottoscrizione della convenzione;
5. di trasmettere copia del presente provvedimento all'Unione dei Comuni della Valconca;
6. di dichiarare il presente atto, immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134 comma 4 del TUEL approvato con D.Lgs. n. 267 del 18/08/2000, al fine di consentire all'Unione Valconca di approvare la convenzione recepita dagli enti.

Il Segretario comunale espone l'argomento;

Dopodichè,

Con 10 voti favorevoli espressi per alzata di mano dai 10 Consiglieri presenti e votanti, esito proclamato dal Sindaco presidente ed accertato con l'ausilio degli infrascritti scrutatori

DELIBERA

1. di approvare la proposta di deliberazione sopra riportata.
2. di dichiarare il presente atto, con successiva separata votazione, il cui esito, proclamato dal Sindaco - Presidente ed accertato con l'ausilio degli infrascritti scrutatori è il seguente: 10 voti favorevoli resi nei modi di legge dai 10 Consiglieri presenti immediatamente eseguibile ai sensi art.134, 4° comma, T.U.EE.LL. n.267/2000.

Il presente verbale, salva l'ulteriore lettura e sua definitiva approvazione nella prossima seduta, viene sottoscritto come segue:

IL PRESIDENTE
Dott.ssa Elena Castellari

IL SEGRETARIO
Dott.ssa Rosanna Furi

Lì, **18/12/2014**

Della sujestesa deliberazione, ai sensi dell'art.124, c.1, del T.U.EE.LL. n.267/2000 viene iniziata oggi la pubblicazione all'Albo Pretorio Comunale per quindici giorni consecutivi.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

Anna Salvatori

I controlli già previsti dagli artt.125 e 130 della Costituzione, dopo l'abrogazione disposta dalla legge costituzionale n.3/2001, cessano a decorrere dall'entrata in vigore della stessa. A partire dall'8 Novembre 2001 i Comuni, le Province e gli altri Enti Locali, pertanto, cessano l'invio agli organi regionali di controllo degli atti amministrativi di legittimità.

Il sottoscritto responsabile dell'Ufficio, visti gli atti d'ufficio,

ATTESTA

che la presente deliberazione:

- ◇ è stata affissa all'Albo Pretorio Comunale per quindici giorni consecutivi: dal 18/12/2014 al 02/01/2015 senza reclami (Art.124, c.1, del T.U.EE.LL. n.267/2000);
- ◇ è divenuta esecutiva decorsi 10 giorni dall'ultimo di pubblicazione (Art.34,3° comma, del T.U.EE.LL. n.267/2000);

Dalla Residenza Comunale, lì 12/01/2015

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
Anna Salvatori